

Processo per contagio da epatite C, sempre più chiaro che EOC cerchi di arrivare alla prescrizione

Risposta del 17 febbraio 2020 all'interpellanza presentata il 16 gennaio 2020 da Matteo Pronzini e cofirmatarie per l'MPS-POP-Indipendenti

PRONZINI M. - L'interpellanza riprende un atto¹ parlamentare che avevamo già inoltrato in merito a questo processo chiedendo al Consiglio di Stato se la strategia difensiva dell'Ente ospedaliero cantonale (EOC) fosse quella di arrivare alla prescrizione, come ribadito, salvo errore, dal procuratore pubblico. Il Governo ha negato, tanto più che la richiesta di ricusare il giudice era stata accolta dal Tribunale cantonale. Vi è solo un piccolo problema: nel frattempo il Tribunale federale ha annullato la decisione del Tribunale cantonale e il giudice Quadri può ora allestire la motivazione alla sua sentenza.

Chiediamo pertanto al Consiglio di Stato, nella prima domanda, se condivide la nostra valutazione secondo cui la Direzione dell'EOC stia cercando a tutti i costi di arrivare alla prescrizione con un atteggiamento che non è unico, come abbiamo visto pochi minuti or sono, e poco rispettoso da parte di un'istituzione pubblica.

Nella nostra interrogazione segnalavamo inoltre che dagli articoli di cronaca del processo si è potuto leggere che il legale dell'EOC ha segnalato che «*il Medico cantonale non ha dato alcuna direttiva all'EOC, dopo i fatti e non ha obbligato l'EOC a tracciare le prese venose*» (la Regione, 11 luglio 2019). Chiedevamo di conseguenza se ciò corrispondesse al vero e quali provvedimenti fossero stati intrapresi, e se gli stessi fossero stati trasformati in norme (leggi o regolamenti). Anche a questa domanda non abbiamo ricevuto risposta. Siamo di conseguenza costretti a ripresentare la domanda: quanto affermato dal legale dell'EOC corrisponde al vero? Vi sono state modifiche di norme legislative o di regolamenti?

DE ROSA R., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ -

L'interpellanza ripropone domande già poste con l'interrogazione n. 123.19 del 16 luglio 2019 evasa dal Consiglio di Stato con la risposta del 6 novembre 2019. A quel momento la Corte dei reclami penali aveva giudicato fondata l'istanza di ricusazione del giudice della Pretura penale presentata dall'EOC. Tale decisione è stata nel frattempo annullata, come giustamente ha ricordato l'interpellante, dal Tribunale federale, che ha giudicato tardiva la richiesta dell'EOC. Questo diverso esito processuale non muta il diritto dell'EOC di difendersi in sede penale analogamente a qualsiasi altro imputato e in ogni caso con mezzi e argomenti non puramente pretestuosi. L'accoglimento dell'istanza di ricusa da parte dell'Autorità di ricorso, ancorché successivamente annullato dal Tribunale federale, attesta già da sé che tale istanza non era a priori priva di ogni fondamento.

1. *Il Consiglio di Stato condivide la valutazione dell'MPS-POP-Indipendenti che il comportamento tenuto dall'EOC in sede processuale, chiedendo l'annullamento del processo e la ricusa del giudice Siro Quadri, sia poco rispettoso e consono a un'istituzione pubblica?*

¹ [Interrogazione n. 123.19](#): *Processo per contagio da epatite C: un'ulteriore conferma che l'EOC merita dei dirigenti di ben altra caratura!*, Matteo Pronzini, 16.07.2019; [Risposta](#) del Consiglio di Stato del 06.11.2019.

Il Consiglio di Stato non condivide tale valutazione e rinvia a quanto indicato nella premessa alla risposta all'interrogazione n. 123.19 del 6 novembre 2019. Come rilevato in tale risposta, all'indomani della prima sentenza, ha già esposto, anche tramite comunicato stampa, i motivi per cui contesta il riconoscimento della sua responsabilità penale. Ritiene in particolare che una condanna rappresenterebbe un punto di svolta preoccupante per l'intero sistema sanitario nazionale con il rischio di generare aggravii amministrativi e maggiori costi senza necessariamente aumentare la sicurezza dei pazienti. Al di là dell'attestazione della sua colpevolezza sul piano penale, occorre ribadire che l'EOC si è assunto immediatamente le proprie responsabilità sul piano civile e ha incontrato, assistito e curato i pazienti.

È opportuna anche una precisazione riguardo a un'affermazione contenuta già nel titolo dell'interrogazione e poi nel testo dell'interpellanza, ossia la tesi secondo cui la strategia processuale dell'EOC sarebbe finalizzata ad arrivare alla prescrizione: in realtà la prescrizione dell'azione penale si estingue una volta per tutte a partire dal momento in cui è stata pronunciata una sentenza di prima istanza indipendentemente da eventuali ricorsi e dal loro esito (art. 97 cpv. 3 del Codice penale svizzero - CPS). Nel caso concreto il pretore penale, giudice di prima istanza, si è già pronunciato sulla vertenza in ben due occasioni: il 21 novembre 2016 e, dopo l'accoglimento del gravame interposto dall'EOC parte della Corte di appello di revisione penale, il 31 luglio 2019. Le Autorità di ricorso potrebbero semmai voler valutare se l'intero iter processuale costituisce un unico procedimento: il tempo trascorso per l'evasione dei ricorsi e le altre istanze dopo la prima rispettivamente se non fosse considerato un unico procedimento la seconda decisione del pretore penale sarebbe comunque irrilevante dal profilo della prescrizione poiché vi è già stata una sentenza.

2. Quanto affermato dal legale dell'EOC corrisponde al vero? Vi sono state delle modifiche di norme legislative o di regolamenti?

Come già rilevato anche a tal proposito nella risposta all'interrogazione n. 123.19, in sede processuale l'EOC ha evidenziato che alla posa di un accesso venoso applicherebbe le stesse procedure degli ospedali nazionali e che non esisterebbero a livello svizzero obblighi legali di tracciabilità del nome degli operatori che effettuano atti sanitari di routine. Eventuali direttive vincolanti da parte dell'Autorità di vigilanza sanitaria non possono prescindere dal considerare l'evoluzione della giurisprudenza e lo stato delle buone pratiche a livello nazionale e internazionale. Il Medico cantonale ha quindi correttamente insistito sulla prevenzione di simili accadimenti sviluppando dal 2015 una campagna di ripetizione, di formazione e d'informazione sulle corrette procedure per le iniezioni destinate agli operatori sanitari sia in formazione sia attivi sul territorio. L'obiettivo della campagna SAS (una siringa, un ago, un solo uso) è quello di divulgare messaggi chiari e uniformi per tutto il Cantone sensibilizzando allo stesso tempo gli operatori sanitari al rispetto degli standard relativi alle corrette procedure per le iniezioni in modo da eliminare i casi di contagio. Il Consiglio di Stato desidera quindi rinnovare in questa occasione – e credo di poterlo fare anche a nome del Parlamento – la sua vicinanza alle vittime di questo contagio e il suo profondo dispiacere per quanto accaduto.

PRONZINI M. - Riguardo alla questione delle vittime, abbiamo avuto contatto con alcune di esse e purtroppo non è vero che l'EOC è stato loro vicino. Fa piacere che il Consiglio di Stato – e il Ministro ha incluso anche il Gran Consiglio – sia loro vicino, ma se è così bisognerebbe agire diversamente da quanto fatto dall'EOC. Sul resto, il Governo non dà nuove risposte rispetto a quelle fornite ad esempio in merito alla campagna SAS. Il punto è capire se queste disposizioni siano state trasformate in regolamenti e leggi o meno; questo

è il problema di fondo. Come ripetiamo spesso, le norme e i criteri di qualità (o alcuni di essi) erano stati pensati dall'allora Medico cantonale, e ora Consigliere federale a capo degli affari esteri Ignazio Cassis, venti anni or sono e, come confermeranno coloro che sono molto più competenti di me in materia, in questo campo vent'anni sono un'eternità.

DE ROSA R., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ -
Mi sembra chiaro che, rispetto alle preoccupazioni manifestate nell'atto parlamentare dal deputato Pronzini, dopo la risposta all'interrogazione, non vi sia il rischio di prescrizione per questa fattispecie, che era una delle accuse di Pronzini e che potevo capire da parte di un ente pubblico che avrebbe adottato questa strategia ricorsuale per finire in prescrizione. Penso di poter affermare che in questo caso tale tattica è esclusa in quanto la sentenza ha avuto luogo e quindi non vi è prescrizione. Questo è un aspetto di cui tenere conto.

Insoddisfatto l'interpellante, l'atto parlamentare è dichiarato evaso.